



## AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA CAMPANIA

### DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 315 DEL 24/05/2023

DIREZIONE GENERALE U.O. CONTROLLO DI GESTIONE VALUTAZIONE E  
CONTROLLO ANALOGO

**OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPATE (ART. 20, COMMA 1° T.U.S.P.) AL 31/12/2021.**

L'anno duemilaventitre, il giorno ventiquattro del mese di Maggio presso la sede dell'A.R.P.A.C. alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla suindicata struttura e della dichiarazione di completezza e regolarità resa dal Dirigente Responsabile

#### PREMESSO CHE

- il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii., e recante “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” (di seguito, per brevità anche TUSP) attua un riordino della disciplina delle partecipazioni societarie detenute dalle Amministrazioni pubbliche;
- le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- le Linee Guida del MEF – Dipartimento del Tesoro – confermano il c.d. perimetro oggettivo di applicazione dell' articolo 1, comma 1, del TUSP, secondo il quale le disposizioni dello stesso hanno a oggetto, *inter alia*, la gestione di partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo);
- ai sensi del TUSP, una società si considera: a) partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società, ex art. 2, comma 1, lett. f) del TUSP; b) partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente, ex art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP;
- ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. o), del TUSP si considerano a controllo pubblico, ricadenti quindi nel testo unico, le società in house soggette al controllo analogo ed al controllo analogo congiunto, nonché le società a totale partecipazione pubblica;
- il TUSP ha previsto l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di provvedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute direttamente e indirettamente; l'art. 20, difatti, impone al 1 comma, che, fatto salva quanto previsto dall'art. 24, comma 1, ciascuna Amministrazione Pubblica deve effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, o per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- l'Amministrazione Pubblica deve, dunque, effettuare la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente al fine di

individuare quelle che devono essere eventualmente razionalizzate, soggette a operazione di fusione o soppressione anche mediante messa in liquidazione o cessione;

- ai sensi dell' art. 2, comma 1, lettera a) del TUSP, le Amministrazioni obbligate alla comunicazione dei piani di revisione periodica delle partecipate sono quelle indicate nell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale;
- in particolare, l'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, stabilisce che: *“Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, l'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al Coni”*;
- le Linee Guida del MEF – Dipartimento del Tesoro – confermano che le Pubbliche Amministrazioni tenute, oltre che alla comunicazione sulla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) del TUSP, anche al censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti, ex art. 17 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 sono quelle:
  - individuate dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
  - incluse nell'elenco S13 definito annualmente dall'ISTAT, ai sensi dell'art.1, comma 3, della Legge n.196/2009, per la redazione del conto economico consolidato delle Amministrazioni pubbliche rilevante ai fini dei saldi di finanza pubblica;
- il MEF – Dipartimento del Tesoro – con la pubblicazione di *“Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche (Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014)”* afferma che gli adempimenti a carico delle Amministrazioni previsti dall'art. 20 del TUSP si integrano con quelli stabiliti dall'art. 17 del D.L. n. 90 del 2014 per la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti condotta dal Dipartimento del tesoro e condivisa con la Corte dei Conti. Le amministrazioni saranno tenute, inoltre, a comunicare le informazioni relative ai propri rappresentanti in organi di governo in società ed enti, siano partecipate o meno;
- la ricognizione è un adempimento obbligatorio che deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti a prescindere dalla detenzione o meno di partecipazione o insussistenza di aggiornamento;
- con nota assunta al prot. ARPAC n. 13729/2023 trasmessa dal MEF, ad oggetto: *“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016) e censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti (art. 17 del D.L. n. 90/2014) – Dati al 31/12/2021”* è stato richiesto all'Agenzia di comunicare attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro i dati di cui alla menzionata comunicazione e anche in caso di assenza di dati.

## TENUTO CONTO CHE

- con deliberazioni 202/2019 e 351/2020 l'Agenzia precisava quanto segue:



1. "... ..... di prendere atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016, modificato dal D.Lgs. n. 100/2017, alla data di entrata in vigore del precisato decreto, l'ARPAC ha già avviato la dismissione delle proprie partecipazioni dalle seguenti società:

- FORMAMBIENTE Scarl

- Centro Campano Tecnologie Ambientali Scarl;

2. di prendere atto che la partecipazione totalitaria nella società a responsabilità limitata denominata ARPAC Multiservizi, dopo l'adeguamento alle prescrizioni previste dalle Leggi dello Stato anno 2014 e 2015, non rientra negli obblighi di ricognizione e razionalizzazione di cui ai combinati disposti degli artt. 24, 20, 5 e 4 del D.Lgs. 175/2016 da applicare a tutte le PP.AA. di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001;

3. di rinviare l'adozione di ulteriori provvedimenti ad eventuali interventi del Governo Regionale ex art. 3 della L.R. 38/2016 in materia di società partecipate, in armonia con le leggi nazionali vigenti o approvande...";

- che le citate società come da visure camerali risultano come di seguito indicato:

- in data 18/06/2021 la FormaAmbiente Scarl in liquidazione è stata cancellata definitivamente dal Registro delle Imprese;

- per il Centro Campano Tecnologie Ambientali Scarl è in corso la procedura fallimentare e che ARPA CAMPANIA non né socia né titolare di diritti su azioni o quote sociali;

- sulla scorta di quanto richiamato, ARPAC non possiede più partecipazioni e la società ARPAC Multiservizi srl non rientra negli obblighi di ricognizione e razionalizzazione di cui ai combinati disposti degli artt. 24, 20, 5 e 4 del D.Lgs. n. 175/2016;

**DATO ATTO CHE** le valutazioni di cui innanzi devono effettuarsi con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2021 e che, nel predetto termine, si è ritenuto di confermare quanto deliberato già in precedenza e senza, pertanto ulteriore attività;

**CONSIDERATO CHE** è opportuno, in ogni caso, predisporre un documento riepilogativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 1°, T.U.S.P. .

**VISTE** le Linee Guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei Conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relativa alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P..

**ATTESO CHE** gli atti richiamati nella presente deliberazione sono depositati presso la struttura proponente.

## VISTI

- il D.Lgs. n. 175/2016;
- il D.Lgs. n. 100/2017;
- le Linee Guida Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti pubblicate dal MEF in data 23/02/2023;
- l'art. 35 del Regolamento per l'Organizzazione dell'Agenzia;
- la deliberazione direttoriale n. 888/2022 di approvazione del Bilancio di Previsione Esercizio 2023 nonché il Bilancio Pluriennale 2023-2025.

Per tutto quanto premesso e considerato si propone di adottare la seguente



## DELIBERAZIONE

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare, quale parte sostanziale e non integrale del presente atto, il documento riepilogativo (All. A) e di approvare, altresì, la scheda di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni al 31/12/2021 (All. B);
2. di riservarsi eventuali integrazioni alla presente deliberazione;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione al MEF, alla Giunta Regionale – Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema ed all’Ufficio Speciale partecipate, alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti e, per doverosa conoscenza, all’on.le Vice Presidente della Giunta Regionale della Campania, all’Assessore all’Ambiente e all’Assessore al Bilancio della Regione Campania.

Napoli, 24/05/2023

U.O Controllo di Gestione Valutazione e Performance  
Il Dirigente  
avv. Luca Antonio ESPOSITO

La proposta di deliberazione è accolta.

Napoli, 24/05/2023

Il Direttore Generale  
Avv. Luigi Stefano SORVINO

**OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPATE (ART. 20, COMMA 1° T.U.S.P.) AL 31/12/2021.**